

Associazioni e fondazioni - comitati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14453 del 22/06/2006

Costituiti da un ente pubblico, non economico, e privi di personalità giuridica pubblica -
Disciplina di cui agli articoli 39 e segg. cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Mancanza di
autonomia nella raccolta dei fondi necessari - Irrilevanza.

Un comitato può essere costituito da un ente pubblico non economico, ancorché manchi di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 cod. civ. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio soprariportato, aveva ravvisato la sussistenza dei requisiti minimi per la costituzione di un comitato, negli articoli dello statuto che indicavano la finalità dell'ente, consistente nel promuovere manifestazioni drammatiche e culturali e che individuavano i fondi nei contributi annui degli associati ed in particolare del Comune).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14453 del 22/06/2006